



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 8 - SORVEGLIANZA E SICUREZZA

Ordinanza del Commissario n. 200 del 2022

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELLANETA DAL GIORNO 27 DICEMBRE 2022 AL GIORNO 02 GENNAIO 2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- in occasione delle festività di fine anno, è diffusa la pratica di utilizzare fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché altri fuochi pirotecnici esplodenti;
- l'uso improprio di tali prodotti, senza l'adozione delle idonee precauzioni, può costituire un pregiudizio per l'integrità fisica di persone e animali nonché causare danni economici diretti e indiretti a beni di proprietà sia pubblica che privata, a causa del rischio di incendio connesso al contatto con sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, carrellati e pattumelle per la raccolta differenziata e al patrimonio artistico, storico e culturale cittadino;
- esiste un oggettivo pericolo sia per i petardi messi abusivamente in commercio per l'occasione, che per quei fuochi dei quali sia ammessa la vendita al pubblico, trattandosi comunque di materiali esplodenti che, in quanto tali, potenzialmente possono causare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi fosse accidentalmente colpito;
- seppur in misura minore, tale pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, qualora gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini ovvero con modalità improprie;
- è sempre più diffusa la consapevolezza di dover limitare i rumori molesti e l'incremento di emissioni di inquinanti nell'ambiente, pregiudizievoli soprattutto per le categorie di soggetti particolarmente fragili come bambini e anziani, per gli animali domestici e fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare un'evidente reazione di spavento, li porta a perdere l'orientamento e a causarne il ferimento o la morte per ustioni o bruciature;
- l'incremento delle ospedalizzazioni, conseguenti ad incidenti provocati dai botti, porterebbe a una congestione del sistema ospedaliero, già provato dalla pandemia;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano e in zone di particolare frequenza di pubblico, quali ad esempio scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali, anche ai sensi dell'art. 659 C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

CONSIDERATO inoltre che per "incolumità pubblica" s'intende l'integrità fisica della popolazione, e per "sicurezza urbana" un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa delle attività locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATO che, in base alla vigente normativa, in via generale ed assoluta, nella definizione delle misure di prevenzione, è necessario tener conto che i Comuni non possono vietare la vendita, sul proprio territorio, dei fuochi artificiali negli esercizi a ciò abilitati, purché si tratti di prodotti dei quali è consentita la vendita al pubblico, nel rispetto delle modalità prescritte per tale commercio;

RITENUTO tuttavia necessario disciplinare l'utilizzo dei predetti fuochi d'artificio esplodenti e/o infiammabili al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini nonché l'integrità patrimoniale pubblica e privata;

CONSIDERATO che, a tal fine, occorre disporre il divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità **dalle ore 00:00 del 27 dicembre 2022 alle ore 24:00 del 02 gennaio 2023**;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di P.S., di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica, o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli artt. 650 e 703 del C.P.;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed, in particolare, l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la legge n. 125 del 24 luglio 2008 e la legge n. 94 del 15 luglio 2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Taranto in data 20.10.2022 con cui è stato disposto lo scioglimento temporaneo del Consiglio Comunale di Castellana Grotte e la contestuale nomina del Commissario Prefettizio e successivi atti d'ufficio;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 03.11.2022, prot. 30731 del 07.11.2022, si nomina il dott. Giuseppe Canale Commissario Straordinario del Comune di Castellana Grotte con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 del D. Lg 267/2000 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, al fine di tutelare la sicurezza della popolazione;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Su tutto il territorio comunale, **dal giorno 27 dicembre 2022 al giorno 02 gennaio 2023** è vietata l'accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili, tanto ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile;
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente Ordinanza sono puniti mediante l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge;
3. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzino “declassificati” contraffatti, saranno perseguite nei termini di legge.

MANDA

Alla Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio di far osservare la presente Ordinanza;

DISPONE

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale *on line*, sul sito web istituzionale dell'Ente e viene trasmessa per l'osservanza e l'esecuzione, al Comando di Polizia Locale, al Comando Compagnia CC. di Castellaneta e al Comando Stazione CC. di Castellaneta;

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, L. 241/90 e s. m. i., chiunque abbia interesse può proporre ricorso entro 60 gg. ovvero 120 gg. dalla pubblicazione rispettivamente al T.A.R. di Puglia (territorialmente competente) ed al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).

Ai sensi della legge n. 241/90 e s. m. ed i., Responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale dott. Francesco Perrone.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giuseppe CANALE

Li, 21/12/2022

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Canale
(atto sottoscritto digitalmente)